

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRECO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) FERRANTE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BUONINCONTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 15/11/2023

FATTO

Parte ricorrente, nel ricorso e nell'allegato reclamo, rappresenta di aver sottoscritto un contratto di prestito finalizzato all'acquisto di un autoveicolo in data 28.09.2020, prestito dell'importo di Euro 33.788,50, con TAN dell'11,96% e TAEG del 13,06%, anticipatamente estinto nel gennaio 2023 dopo il pagamento di 27 rate sulle 96 complessive (circostanza pacifica e documentata); contestualmente al contratto di finanziamento, parte ricorrente sottoscriveva due polizze assicurative, vale a dire la polizza denominata "C*** 4", con premio unico di Euro 700,00, di cui Euro 308,37 riconosciuti all'intermediario per il collocamento della polizza, la quale prevede quali garanzie prestate (testualmente) "garanzia pneumatici, garanzia riacquisto franchigia, bonus e assistenza"; e la polizza "Valore *****", con premio unico di Euro 7.788,50, di cui Euro 3.431,06 riconosciuti all'intermediario per il collocamento della polizza stessa, la quale prevede (testualmente) la copertura di "Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e sociopolitici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie Plus/Kasko"; secondo le istruzioni per la rilevazione dei TEGM del luglio 2016, applicabili al caso di specie, le assicurazioni per furto e incendio dovrebbero ritenersi connesse al finanziamento e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore; in riferimento alla polizza "Valore *****" non sarebbe possibile ricavare la quota del premio assicurativo inerente la copertura "furto e incendio", né dal modulo di adesione alla



polizza, né dalle condizioni generali; poiché le clausole contrattuali sarebbero opache e si tratterebbe di contratto predisposto in serie, non potrebbe che trovare applicazione l'art. 1370 c.c.; conseguentemente, il premio corrisposto per la polizza appena richiamata dovrebbe essere computato per l'intero nel TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del finanziamento; alla luce di ciò, il TEG – calcolato applicando la formula “di Banca d'Italia del 2009, che è la stessa del Taeg”, e includendo il costo della polizza “furto e incendio” – sarebbe pari al 20,56% e pertanto superiore al tasso soglia del 15,025% applicabile *pro tempore* ai contratti di credito finalizzato; anche computando soltanto le remunerazioni riconosciute all'intermediario per il collocamento delle polizze, il TEG effettivo (16,15%) risulterebbe comunque superiore al tasso soglia; dovrebbe pertanto trovare applicazione l'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente rimborso di tutti gli interessi pagati sino all'estinzione del finanziamento, nonché di tutti i costi connessi al finanziamento.

Parte ricorrente ha dunque proposto reclamo in data 17.05.2023 nei confronti dell'intermediario, il quale in data 23.05.2023 vi ha dato riscontro negativo.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate in data 7.07.2023, parte resistente ha obiettato che, in occasione della stipulazione del finanziamento per cui è controversia, l'odierno ricorrente avrebbe volontariamente aderito a due polizze facoltative accessorie, non finalizzate alla protezione del credito, vale a dire “C**** 4” e “Valore ****” (cfr. all.ti B e C ctd); il finanziamento controverso sarebbe con piano di ammortamento predefinito e pertanto la soglia di riferimento ai fini dell'usura sarebbe unicamente quella in vigore al momento della stipulazione; nel caso di specie il tasso soglia del periodo di riferimento per la categoria di prodotto sarebbe pari al 15,025%; l'intermediario avrebbe calcolato il TEG in base alle istruzioni emanate da Banca d'Italia nel luglio 2016, ove la nota 33 prevede, nel caso di “pacchetti assicurativi complessi”, la necessità di distinguere la parte di polizza connessa con il finanziamento da quella accessoria, e includendo nel TEG solo la prima parte; dovrebbe pertanto ritenersi che solo le polizze a garanzia di furto e incendio ricadrebbero nel TEG; nel caso della polizza “Valore ****”, che ricomprende una serie di ulteriori garanzie volte a coprire rischi eterogenei, soltanto una quota del premio – quella che incide sulla garanzia furto/incendio – dovrebbe essere computata nel TEG; tale quota corrisponderebbe al 7,20% del premio (pari a Euro 560,77) in base a quanto attestato dalla compagnia assicurativa (cfr. all. F ctd); tale quota, come risulta dall'allegato 1 della perizia (in atti), sarebbe stata inserita nel TEG (cfr. all. E ctd); viceversa il premio relativo alla polizza “C**** 4” non dovrebbe essere computato nel TEG in quanto riferito ad una copertura facoltativa e del tutto estranea alla protezione del credito; ciò sarebbe reso palese dal fatto che l'indennizzo non è parametrato al debito residuo e beneficiario della prestazione è lo stesso assicurato; le tabelle di calcolo utilizzate da parte ricorrente sarebbero errate perché farebbero riferimento a importi e costi non utilizzabili per il calcolo del TEG.

A dette controdeduzioni parte ricorrente ha replicato con nota dell'11.07.2023 e in tale sede, ribadito quanto già illustrato col ricorso, ha ulteriormente precisato che entrambe le modalità di ricalcolo del TEG utilizzate, pur partendo da presupposti differenti, condurrebbero all'accertamento dell'usura *ab origine* e alla violazione o falsa applicazione della legge 108/1999 e dell'art. 644 c.p.; l'intermediario, sia nelle controdeduzioni sia nella perizia tecnica allegata, nulla riferirebbe in merito alla seconda modalità di calcolo, che considera, oltre ai costi contrattuali, le sole provvigioni percepite dall'intermediario del credito per il collocamento delle polizze, dovendosi ritenere, pertanto, che tale profilo non possa più essere contestato; con riferimento alla polizza “Valore ****”, solo in sede di controdeduzioni l'intermediario avrebbe reso noto come la quota parte del premio assicurativo relativa alla copertura furto e incendio ammonti a Euro 560,77, pari al 7,20%



del premio complessivo corrisposto dall'assicurato; l'inscindibilità del pacchetto assicurativo e la mancata trasparenza della documentazione contrattuale non potrebbero essere sanate con una semplice comunicazione *a posteriori* della compagnia assicurativa; la dichiarazione fornita dall'intermediario non riporterebbe neppure le ragioni per cui l'assicuratore arriverebbe a tale risultato, né i parametri adottati; pertanto, il premio corrisposto per la polizza poc'anzi citata dovrebbe essere computato per intero nel TEG e rilevare ai fini dell'accertamento dell'usura del finanziamento.

Parte resistente, con nota del 21.08.2023, richiamate le considerazioni svolte nei propri scritti difensivi precedenti, ha infine controreplicato di aver fornito, con riferimento al pacchetto assicurativo "Valore ****", dimostrazione documentale della percentuale del premio riferibile alla garanzia furto-incendio (7,20%), unica da ricomprendere nel TEG ai sensi delle istruzioni della Banca d'Italia; a fronte di un documento ufficiale proveniente da un soggetto terzo, appare del tutto strumentale l'eccezione della controparte secondo cui la banca avrebbe dovuto fornire ulteriori evidenze circa l'individuazione della suddetta quota parte del premio assicurativo; sarebbe altresì strumentale l'eccezione per cui la banca nulla avrebbe argomentato in merito all'ipotesi di verifica dell'usura svolta includendo le commissioni di intermediazione di entrambe le polizze assicurative, avendo la stessa posto in luce come la polizza "Valore ****" rientri nel TEG solo per la quota parte furto-incendio del 7,20% e come la Polizza "C ***" non debba essere inclusa nel TEG, in quanto la copertura assicurativa avrebbe ad oggetto rischi totalmente estranei alla capacità di rimborsare il prestito, mostrerebbe una durata differente rispetto a quella del finanziamento, l'indennizzo non sarebbe parametrato al debito residuo e il beneficiario della prestazione assicurativa sarebbe lo stesso assicurato.

Parte ricorrente ha domandato la ripetizione degli interessi corrisposti sino all'estinzione anticipata del finanziamento (Euro 9.091,27), nonché la restituzione di tutti gli oneri sostenuti in relazione al contratto di finanziamento *de quo* – spese di istruttoria pratica, spese assicurative e spese di incasso rata (Euro 5.326,81) – per un totale di Euro 14.418,08.

Parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso.

Alla riunione del 27.09.2023 questo Collegio ha disposto (testualmente) che "parte più diligente fornisca copia integrale delle condizioni generali di contratto delle polizze assicurative stipulate dal ricorrente", fissando per tale adempimento il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. In data 29.09.2023 parte ricorrente ha riscontrato la richiesta del Collegio, versando in atti le polizze assicurative stipulate contestualmente al finanziamento oggetto di controversia.

DIRITTO

Dal contratto concluso tra la parti risultano un TAN dell'11,96% e un TAEG del 13,06%; risultano inoltre due polizze assicurative, qualificate come facoltative e non connesse al credito (come da prospetto delle "Condizioni Economiche" in atti), e precisamente: 1) la polizza "C ****", con premio unico di Euro 700,00 e recante "Garanzie scelte: garanzia pneumatici, riacquisto franchigia, bonus e assistenza"; per essa è agli atti anche il relativo modulo di adesione del consumatore, che porta la medesima data di sottoscrizione del contratto di finanziamento (a rigore la sottoscrizione non compare, ma il modulo in parola è stato prodotto dalla medesima parte ricorrente); 2) la polizza "Valore ****", con premio unico di Euro 7.788,50 e la cui "Opzione 4" – quella prescelta dall'aderente – menziona "Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie Plus/Kasko"; per essa è agli atti anche il relativo modulo di adesione del consumatore, che porta la medesima data di sottoscrizione del contratto di



finanziamento (anche in questo caso la sottoscrizione non compare, ma il modulo è stato prodotto dalla medesima parte ricorrente).

Entrambi i premi delle polizze in oggetto sono stati ricompresi nell'importo finanziato. È inoltre pacifico tra le parti (e documentato tramite ricevuta di bonifico esibita dalla parte ricorrente) che il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel mese di aprile 2023.

Quanto al merito della domanda fatta valere dalla parte ricorrente, occorre anzitutto rammentare che le istruzioni per la rilevazione dei TEGM *pro tempore* vigenti (risalenti al 2016) ed applicabili al caso di specie – in particolare lettera “C4”, punto “5”) – prevedono espressamente l'inclusione degli oneri assicurativi nel TEG (anche) per “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente [...]. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - *Cost Protection Insurance* o PPI - *Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”.

La nota 33) delle richiamate Istruzioni prevede peraltro che: *“nel caso di “pacchetti assicurativi complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte”*.

Ne discende che i premi pagati dal consumatore per polizze funzionalmente collegate alla restituzione del finanziamento e a copertura del rischio furto e incendio, secondo le istruzioni predette, avrebbero dovuto essere compresi nel calcolo del TEG contrattuale. È anzitutto pacifico tra le parti e documentalmente provato che l'adesione del cliente ad entrambe le polizze fu contestuale alla stipulazione del finanziamento (sul punto, in particolare, ABF, Coll. coord. nn. 2461/23, 4657/22 e 10617/17). Vero è che le formule contrattuali adoperate per descrivere dette coperture non lasciano emergere una volta per tutte il “grado” di connessione o, più rettamente, di collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e i due contratti di assicurazione: 1) quanto alla polizza “C ****”, il modulo di adesione (agli atti) reca come premesso “Garanzie scelte: garanzia pneumatici, riacquisto franchigia, bonus e assistenza”; 2) quanto alla “Valore ****”, il modulo di adesione (agli atti) reca come premesso quale “Opzione 4” – quella prescelta dall'aderente – “Incendio/Furto totale e parziale/Eventi naturali e socio politici/Assistenza stradale/Tutela legale/Cristalli/Garanzie Plus/Kasko”. La polizza da ultimo menzionata, in particolare, comprende rischi assai eterogenei, all'interno dei quali refluisce la classica copertura “rischio-incendio” espressamente citata dalle predette istruzioni del 2016.

Vero è inoltre che le formule sopracitate, unilateralmente predisposte dall'impresa di assicurazioni, oltre a denotare ampi spazi di sovrapposizione tra loro, mostrano un'evidente opacità, sicché risultano largamente inafferrabili tanto l'area esatta delle coperture scelte quanto la loro afferenza al credito e all'interesse del finanziatore. Il citato “grado” di collegamento è anzi mimetizzato attraverso espressioni generiche od onnicomprensive, sicché ai sensi degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c.cons. sarebbe incongruo, già solo dal punto di vista ermeneutico, farne discendere conseguenze pregiudizievoli a carico del consumatore. Le espressioni devono essere perciò interpretate contro il loro autore, vale a dire, nel caso di specie, come locuzioni che sottendono un collegamento negoziale forte tra il regolamento cui il cliente ha consentito con l'adesione alle polizze e quello approvato con la stipulazione del contratto di finanziamento (un collegamento che trascende *tout court* a pratica commerciale scorretta nel caso tipizzato



dall'art. 21, comma 3-*bis*, c.cons. e nelle previsioni dell'art. 28 D.L. 1/2012, cui è conseguito il Reg. ISVAP n. 40/2012).

Parte ricorrente, dopo aver allegato e prodotto entrambi i citati moduli di adesione, ha lamentato la mancata inclusione nel TEG del solo premio pagato per la polizza "Valore ****" (la n. 2 sopraccitata), lasciando intendere una sua sostanziale convergenza sulla circostanza che l'altra copertura (la n. 1 precitata) fosse facoltativa e dunque slegata, per volontà delle parti, dal costo complessivo del credito.

Quanto invece alla polizza "Valore ****", l'intermediario eccepisce che soltanto una quota del premio, vale a dire quella incidente sulla garanzia furto-incendio, dovrebbe essere computata nel TEG e tale quota corrisponderebbe al 7,20% del premio totale versato dal consumatore per tale polizza (Euro 560,77); una quota siffatta risulterebbe attestata dalla compagnia assicurativa (ma con evidenza successiva alla proposizione del ricorso, all. F ctd) e sarebbe stata inserita nel TEG come da perizia allegata alle controdeduzioni (all. E ctd).

Senonché, a prescindere dalla fondatezza sostanziale di un'eccezione di questo tenore, l'intero meccanismo ipotizzato si sarebbe in ogni caso sottratto – in misura financo più marcata – a qualsiasi capacità di cognizione e di comprensione in capo all'aderente all'atto della stipulazione; e una tale imperscrutabilità deve condurre ad affermare ex artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, c.cons., anziché a negare, la connessione teleologica fra mutuo e assicurazione ai fini della tutela del debitore al consumo (*contra*, ABF, Coll. Roma n. 4734/23 e ABF, Coll. Milano n. 5587/22). D'altro canto, è pacifico negli orientamenti dell'ABF che, per lo meno per i finanziamenti stipulati sotto il vigore delle istruzioni del 2016, gli oneri derivanti dalle polizze furto-incendio debbano essere inseriti nel TEG (così, fra le altre, ABF, Coll. Roma n. 20721/21), sicché un predisponente doverosamente votato alla trasparenza, anziché confezionare un pacchetto assicurativo indistinto, avrebbe potuto e dovuto specificare e dettagliare le singole voci, se non offrire coperture dissociate e pienamente distinguibili, così da esplicitare quanto correlato e quanto non correlato alla protezione del credito, quanto essenziale e quanto secondario nell'economia del rapporto unitariamente inteso (in tal senso, ABF, Coll. Napoli n. 11412/22 e, similmente, n. 9883/22).

Non è bastevole, a questi fini, una dichiarazione resa *a posteriori* dalla compagnia di assicurazioni, la quale, su sollecitazione della banca, attesti la componente di premio inclusa nel TEG in un momento posteriore alla formazione dell'accordo e dunque alla maturazione del volere in capo al consumatore finanziato.

Il cliente ha lamentato l'usurarietà del finanziamento anche per il mancato computo delle remunerazioni percepite dall'intermediario con riferimento all'una e all'altra polizza.

Ora, con riferimento alla polizza "C ****" (sopra citata come polizza n. 1), deve ritenersi che, escluso dal calcolo del TEG il costo della copertura consentita contestualmente al finanziamento, perché qualificabile in termini facoltativi, dovrà escludersi pure la provvigione incamerata a tal fine dall'intermediario (in tal senso, ABF, Coll. coord. n. 2461/23, cit.).

In termini analoghi, con riferimento alla polizza "Valore ****" (sopra citata come polizza n. 2), una volta ricompreso nel calcolo del TEG l'intero premio versato a tal fine dal consumatore, aderente al pacchetto complesso, vi sarà computata anche la specifica remunerazione che abbia percepito l'intermediario per il collocamento del relativo "prodotto" assicurativo.

Occorre dunque procedere al ricalcolo del TEG del finanziamento oggetto di controversia includendo l'intero costo del pacchetto assicurativo "Valore ****" collocato unitamente al finanziamento. Occorre poi confrontare quest'importo con la soglia in vigore alla data di stipulazione del contratto (28.09.2020) e pari al 15,025%, soglia determinata ai sensi della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L. 108/96 e dei TEGM pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per categoria di operazione e relativa classe di importo.

Gli elementi da prendere in considerazione sono: il capitale finanziato di Euro 33.788,50; l'ammortamento del prestito in 96 rate, di cui le prime 36 dell'importo di Euro 337,88 e le restanti 60 dell'importo di Euro 750,00, con inizio al 5.11.2020 (tenuto conto che a ciascuna rata occorre aggiungere Euro 3,00 per spese di incasso); sono inoltre state considerate le spese di istruttoria, pari a € 300,00 il costo integrale del pacchetto assicurativo "Valore****", pari a Euro 7.788,50. Non essendo nota la data di effettiva erogazione del finanziamento, si deve assumere che questa sia avvenuta un mese prima rispetto alla data di decorrenza del piano di ammortamento (in quanto è l'ipotesi che normalmente si osserva nella prassi).

Considerando gli elementi appena descritti, risulta un valore del TEG superiore al tasso-soglia all'epoca vigente (15,025%).

PQM

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che in relazione al contratto per cui è controversia parte ricorrente sia tenuta unicamente alla restituzione del capitale oggetto del finanziamento, nei limiti di cui alla domanda, al netto di quanto eventualmente già riconosciuto e/o corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA